



**Impianti di
Recupero di rifiuti di metallo e Autodemolizione
residenti nel territorio di Roma Capitale**

Tutti fuori legge per legge!

*Una (triste) storia davvero incredibile che
dura da quasi trent'anni*

Roma, 6 febbraio 2017

*ing. Nicola G. GRILLO
Presidente AIRMet
Associazione Italiana **R**ecuperatori **M**etalli
Recapito telefonico 335 5383867 - 06 5121496*



Alcuni dati (censiti ma variabili)

Impianti presenti nel territorio comunale di Roma ed “autorizzati”: **110**

- Autorottamatori puri: n° 54
- Autorottamatori e Recuperatori di metalli: n° 36
- Recuperatori di metallo puri: n° 20

- Numero autovetture Rottamate nel Comune di Roma:
- Anno 2013: 112.460, corrispondenti a 308 radiazioni/giorno
- anno 2014: 83.013, corrispondenti a 227 radiazioni/giorno
- anno 2015: 70.161, corrispondenti a 192 radiazioni/giorno

Materiali recuperati dall'autodemolizione: circa 100 mila t/anno

- Rottami di metallo recuperati negli impianti di Roma: 1 milione t/anno

Numero addetti: 3.000

- diretti: 1.000
- indiretti: 500
- Indotto: 1.500

Fatturato annuo globale: 600 milioni

- Autorottamatori: 250 milioni di Euro
- Recuperatori di metallo: 350 milioni di Euro

Qualche dato per ... riflettere

Dal 1998 ad oggi sono state ben 41 le volte in cui le autorizzazioni sono state rilasciate o prorogate o prolungate in via provvisoria (l'ultima scadrà il 30 giugno 2017).

Un vero e proprio calvario per gli Operatori!

- Il periodo più lungo di durata: **un solo anno**
- Il periodo più breve di durata: **40 giorni**

Sono due le fidejussioni che gli Operatori sono "costretti" a pagare:

- a) una, prevista dalla norma nazionale ed a garanzia della bonifica del sito, è sempre legata al periodo di durata dell'autorizzazione (qualunque esso sia!) + 2 anni. Ad esempio, se l'autorizzazione viene rilasciata per 6 mesi: la fidejussione deve essere prestata per la durata di sei mesi + 2 anni)
- b) l'altra, a garanzia della ri-localizzazione del sito, viene rinnovata annualmente. Tale fidejussione riporta indicato il sito, al tempo indicato ma oggi non più esistente, ove la ditta garantisce di volersi ri-localizzare.

Incommensurabili i costi, inutili, sostenuti dalle imprese in questi anni

Come quantificare:

- La **perdita di lavoro** per l'impossibilità di concorrere con gli impianti residenti nei comuni intorno a Roma (la cui autorizzazione viene rilasciata per 10 anni)?
- Lo **stress** da precarietà?
- la **perdita di valore** di un'attività che è precaria e, in parte, *fuori legge per legge*?
- il valore degli **impianti chiusi** in questi anni, ai quali è stato impedito "per legge" di mettersi in regola con la legge?

Inoltre,

il ritardo e l'inerzia dell'amministrazione ha determinato (e determina) un grave pregiudizio economico agli operatori del settore in termini di danno emergente¹, essendo costretti a gravosi e ripetitivi adempimenti burocratici ad ogni richiesta di proroga dell'autorizzazione.

Il pregiudizio assume anche il connotato del lucro cessante² e della perdita di chance, atteso che la precarietà ed incertezza della futura localizzazione determina l'impossibilità di investimenti, di innovazione e di potenziamento delle strutture esistenti con depauperamento dell'attività attuale.

¹ **Danno emergente:** si riferisce alla perdita che il patrimonio del creditore ha subito a causa della mancata, inesatta o ritardata prestazione del debitore.

² **Lucro cessante:** si riferisce alla violazione di un diritto non ancora maturato, un bene non ancora presente nel patrimonio del soggetto, il cui ristoro è legato alla impossibilità di realizzare l'arricchimento tipico dell'acquisizione di un nuovo diritto. In estrema sintesi, il lucro cessante, in diritto, è il mancato aumento del patrimonio, a causa di un determinato fatto dannoso, che un titolare per credibili motivi pensava invece di poter realizzare.



Più che una storia ... un calvario

Era il lontano **1986** (trent'anni fa), quando il Consiglio Regionale del Lazio, con Deliberazione n° 277 dell'11 dicembre 1986, approvò il Piano Regionale dei Rifiuti che, per il Comune di Roma, prevedeva la necessità di realizzare n° 18 centri per l'attività di autodemolizione e rottamazione

Era il **1997** (vent'anni fa) quando fu sottoscritto un **primo Accordo di programma**, fra Operatori, Comune, Provincia e Regione, che pianificava la realizzazione di numero **5 siti, tutti esterni al GRA** o in zone limitrofe, dove trasferire gli impianti (Osteria Nuova; Santa Palomba; Infernaccio; Via Aurelia; Via Prenestina)

Era il **2008** quando fu sottoscritto un **secondo Accordo di programma** (questa volta pur nell'assenza dei rappresentanti degli operatori direttamente interessati³) e deciso di spostare entro l'anno 60 autodemolitori (32 in zona Centrale del Latte, 13 in un sito vicino Infernaccio-Muratella, 9 a Osteria Nuova e 6 ad Acqua Acetosa).

Una Storia di Commissariamenti e di “ritorno alla normalità” fatta di sperperi e perfino vessazioni

Era il **19 febbraio 1999** quando, in considerazione della situazione di drammatico degrado ambientale, è stato dichiarato, con apposito DPCM, lo **stato di emergenza nel territorio della Città di Roma** e provincia in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale e di protezione civile

Era il **1 luglio 1999** quando, in forza dell'OPCM 2992/99, le competenze in materia di autorizzazione delle attività di auto-demolizione/rottamazione nella Regione Lazio furono **delegate al Commissario per l'Emergenza Ambientale** (Presidente della Regione, dura 11 anni).

La **prima autorizzazione** fu rilasciata dal Presidente della Giunta Regionale, Pietro Badaloni, quale Commissario, e scadeva a ottobre 2000

L'ultima autorizzazione rilasciata dalla Struttura Commissariale, (Commissario delegato: Giovanni Alemanno) è scaduta il 30 luglio 2013

La prima ri-rilasciata dal Comune di Roma, struttura ordinaria, è del 31 luglio 2013 è scaduta il 31 giugno 2014

L'ultima rilasciata, e tuttora vigente, è del 1° gennaio 2017 con scadenza 30/06/2017.

³ Tant'è che il TAR Lazio ha di recente annullato tale Accordo

Una Storia lunga, troppo lunga, e senza... fine

Sono trascorsi, dunque, **19 anni** dal primo Accordo di programma e **30 anni** dal Piano regionale dei rifiuti, **34 anni** dall'emanazione del DPR 915/82 **senza che sia cambiato alcunché, anzi!**

Eppure, dalla Delibera n° 75 del Giunta di Roma Capitale dell'1 marzo 2013, si apprende che ... (testualmente):

... Considerato, inoltre, che, analogamente, è cessato lo stato di emergenza in materia di delocalizzazione dei centri di autodemolizione e rottamazione presenti nel territorio della città, ... [sic!]

Una storia... non a lieto fine

Ad oggi non se ne è fatto niente: nessun impianto è stato spostato da dove si trovava (e si trova tuttora). **Anzi:** l'unico sito pur individuato come idoneo non è stato ancora autorizzato.

In pratica, laddove ipoteticamente non ci fosse stata una emergenza (quasi vent'anni fa) essa è stata creata ed oggi si rischia di aggravarla ancora. Caso mai l'emergenza fosse stata solo ambientale, oggi lo è anche economica ed occupazionale.

Ed ove non bastasse, l'ultima beffa

In occasione della proroga delle autorizzazioni (gennaio 2016) sono state indicate dal Comune 14 aree ritenute idonee (quasi totalmente diverse da quelle in precedenza indicate).

Con riferimento a tali aree le imprese hanno dovuto indicare la loro intenzione a ri-localizzarsi, allegando, obbligatoriamente, alla richiesta di proroga da presentarsi entro il 30 aprile 2016, un progetto definitivo dell'impianto nella nuova ubicazione.

Relativamente alle predette nuove 14 aree, tutte individuate ed indicate dal Comune, la maggior parte delle quali sono tuttora di proprietà privata, la scrivente Associazione AIRMet ha commissionato un apposito studio mirato a verificare l'idoneità delle stesse per insediare gli impianti di Autodemolizioni e di Recupero di rottami metallici.

Le risultanze di detto studio sono le seguenti:

- 13 siti NON sono idonei;
- 1 è idoneo ma presenta alcune criticità.



Ed intanto...

Gli Organi di controllo, ancorché operino in maniera del tutto legittima e non contestabile, continuano a chiudere, uno ad uno, gli impianti che quotidianamente vanno a controllare.

Con ciò significando, per la pubblica amministrazione (in-)competente: ***Ho fallito il mio programma di ri-localizzazione di Autodemolitori e Recuperatori di rottami metallici, benché sia durato oltre trent'anni? Eureka, ho trovato la "soluzione finale"! Li chiudo uno ad uno, dopo averli resi fuorilegge per legge!***

In pratica, giorno dopo giorno, attività presenti sul territorio anche da oltre 50 anni, attività create a fronte di sacrifici e privazioni personali e familiari, posti di lavoro e fonti di reddito per numerose famiglie stanno svanendo come fumo di sigaretta nell'aria.

E ciò, senza che vi sia alcuna "colpa attiva" da parte degli Operatori.

È stata imposta la redazione di progetti definitivi per la ri-localizzazione su aree private non accessibili ai progettisti (progetti da presentarsi tassativamente entro il 30 aprile 2016), ma nel frattempo il Comune stava notificando ad alcune decine di Operatori l'avviso di avvio del procedimento di decadenza delle autorizzazioni; contestando loro il fatto di aver reso, nel mese di giugno 2014, dichiarazioni mendaci. Spesso, la mendacità riguarda *fatti* risalenti anche a 10-20 anni addietro e non presenti nei Casellari giudiziari dei dichiaranti.

Che fare?

La nostra proposta:

- 1) Apertura immediata di un tavolo di confronto per:
 - a) Individuare univocamente gli Enti competenti da coinvolgere per la soluzione definitiva della problematica;
 - b) Fare il punto sugli impianti esistenti;
 - c) Individuare le possibili soluzioni per far fronte all'imminente scadenza delle autorizzazioni (31 dicembre 2016);
 - d) Avviare un programma condiviso e certo che porti alla definitiva soluzione dell'annosa problematica;
- 2) Distinguere gli impianti di *Recupero dei rifiuti di metallo* da quelli di *auto-rottamazione*.
- 3) Individuare e selezionare, sulla base delle verifiche di ubicazione e di qualità degli impianti presenti ed autorizzati, le seguenti tipologie:
 - a) Impianti immediatamente autorizzabili in quanto ammissibili per ubicazione, idonei per opere di preservazione degli impatti ambientali, completi, o quasi, di tutte le autorizzazioni accessorie; [5-7 impianti esistenti]
 - b) Impianti nel breve termine autorizzabili se solo si cambiasse, laddove è possibile farlo, a vincoli e limitazioni meramente formali (non sostanziali o nei fatti ormai superati dall'evoluzione territoriale). Rimane salvo il fatto che essi devono essere già idonei per opere di preservazione degli impatti ambientali e completi, o quasi, di tutte le autorizzazioni accessorie. Si tenga conto che l'art. 208 del D.Lgs. 152/06, al comma 6. Recita ... *L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.* [circa 15 impianti]
 - c) Impianti nel medio termine autorizzabili se solo si derogasse, laddove è possibile farlo, a vincoli e limitazioni meramente formali (non sostanziali o nei fatti ormai superati dall'evoluzione territoriale). Rientrano gli impianti che non sono idonei ad opere per carenze meramente strutturali. Si tenga presente che la maggior parte degli impianti non ha potuto eseguire i necessari ed auspicabili lavori di adeguamento e protezione dell'ambiente per impossibilità ad ottenere l'autorizzazione per eseguire i lavori; [circa 20 impianti]
 - d) Impianti che devono ri-localizzarsi obbligatoriamente. Dare una data precisa entro la quale trasferirsi e prevedere un percorso guidato ed agevolato (in termini di celerità dell'iter autorizzativo) per insediarsi in altro sito autonomamente individuato e proposto o indicato dal Comune. È evidente che l'impianto dovrà provvedere a porre in atto tutte le possibili azioni per eliminare ovvero minimizzare l'impatto od il pericolo per l'ambiente e le persone nel periodo di permanenza presso l'attuale sito.